

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE

concernente

la mobilità del personale docente della scuola a carattere statale per l'a.s. 2008/09

Il giorno 8 gennaio 2008 ad ore 10.00 in Trento, presso il Dipartimento Istruzione, in sede di contrattazione decentrata provinciale, tra le delegazioni composte da:

per la parte pubblica:

Zadra Maurizia

Maurizia Zadra

Bonvecchio Valentino

Valentino Bonvecchio

Campestrin Silvana

Silvana Campestrin

per la parte sindacale:

FLC-CGIL:

Bertoldi Gloria

Gloria Bertoldi

Mazzacca Cinzia

Cinzia Mazzacca

CISL SCUOLA:

Paganini Bruno

Bruno Paganini

U.I.L. SCUOLA:

Bonmassar Vincenzo

Vincenzo Bonmassar

Nicolussi Moz Zaiga Gabriella

Gabriella Nicolussi Moz Zaiga

GILDA degli Insegnanti: Iorfida Isaia

Isaia Iorfida

SNALS:

Pasqualini Giorgio

Giorgio Pasqualini

si concorda per l'a.s. 2008/2009 il seguente contratto decentrato.

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto disciplina, per l'a.s. 2008/09, le operazioni di mobilità del personale docente secondo le disposizioni contenute negli artt. 30 e 69 – come sostituito dall'art. 36 del C.C.P.L. sottoscritto il 15.10.2007 - del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2002-2005 del comparto scuola – area del personale docente - sottoscritto il 29.11.2004, con riferimento alla L.P. n. 5 del 7 agosto 2006, e si applica al personale docente con contratto a tempo indeterminato.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

Art. 2 - DESTINATARI

1. L'art. 30 del C.C.P.L. del 29 novembre 2004 stabilisce che: "Ferma restando la mobilità d'ufficio, per favorire una maggiore continuità didattica, i trasferimenti a domanda del personale docente della scuola a carattere statale avranno cadenza biennale". Pertanto, per il personale docente della scuola a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento, non si effettuano trasferimenti a domanda, per l'a.s. 2008/09, nell'ambito della provincia di Trento.
2. Per la mobilità in uscita verso altre province si fa riferimento alle relative norme e scadenze nazionali. Per la mobilità in ingresso da altre province si fa riferimento al successivo art. 3.
3. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche nei confronti dei docenti immessi in ruolo su sede provvisoria con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scolastico 2007/08.
4. Ai docenti di cui al comma 3, nell'ambito delle operazioni annuali, sarà confermata d'ufficio, ove disponibile, l'attuale sede provvisoria di servizio. Nel caso di indisponibilità dell'attuale sede provvisoria verrà loro assegnata un'altra sede provvisoria, sempre secondo quanto previsto nell'apposita contrattazione.
5. I docenti immessi in ruolo ai sensi del D.Lgs. 16.12.93, n. 592, e successive modifiche e integrazioni (riserva per sedi ladine), hanno l'obbligo di permanenza per un quinquennio su posti dell'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo il caso di soprannumerarietà. Nel suddetto quinquennio viene salvaguardata la mobilità professionale, secondo le norme previste dalla specifica contrattazione, con obbligo di scelta della sede presso l'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa e il vincolo quinquennale si rinnova automaticamente con decorrenza dalla data del movimento.

Art. 3 - TRASFERIMENTI E PASSAGGI DA ALTRE PROVINCE

1. I trasferimenti e passaggi da altre province verso la provincia di Trento avvengono esclusivamente su sede provvisoria. Sulla relativa domanda di

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with a superscript '2' in the middle, and several other signatures on the right.

mobilità dovrà essere apposto pertanto il codice meccanografico corrispondente alla "provincia di Trento".

2. Le eventuali domande predisposte con codici diversi o con codici relativi a specifiche scuole od istituti potranno essere revocate o rettifiche da parte degli interessati, entro e non oltre il decimo giorno anteriore alla data ultima di acquisizione delle domande stesse da parte del Sistema Informativo.
3. I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio in provincia di Trento non acquisiscono la titolarità sulla singola scuola o istituto, bensì su "Provincia di Trento", in base al contingente numerico previsto dalle norme nazionali.
4. La sede di servizio dei docenti di cui al precedente comma sarà attribuita secondo l'ordine previsto nell'apposita contrattazione relativa alla mobilità annuale.
5. I docenti di cui al presente articolo dovranno presentare domanda, nell'ambito della mobilità, l'anno successivo, al fine di ottenere la specifica sede di titolarità. La nuova sede di titolarità potrà essere assegnata d'ufficio qualora nessuna delle sedi richieste dal docente sia disponibile ovvero qualora il docente non presenti domanda. L'assegnazione della sede avverrà come da successivo art. 8.

Art. 4 - **DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO**

1. Nel caso in cui il piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica preveda un accorpamento totale di due istituzioni scolastiche con confluenza di tutte le scuole in un unico Istituto le titolarità di tutti i docenti saranno attribuite al plesso individuato come sede di organico da parte dell'Amministrazione.
2. Nel caso in cui, a seguito del dimensionamento, una o più scuole non sedi di organico confluiscono in diverso Istituto, i docenti in servizio effettivo nel corrente anno scolastico in tali scuole potranno esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarità nell'Istituto di confluenza della scuola.
3. Nell'eventualità vengano previste ulteriori tipologie di dimensionamento nell'ambito della rete scolastica, diverse da quelle sopradescritte, le parti si impegnano a riaprire il confronto negoziale in merito alle medesime.
4. Il riferimento territoriale per l'attribuzione della titolarità è rappresentato dal plesso individuato sede di organico.
5. I movimenti sopradescritti saranno effettuati prima delle operazioni di mobilità.
6. Ai fini dell'individuazione dei docenti soprannumerari si procederà alla formazione di un'unica graduatoria comprensiva di tutti i docenti che risultano titolari a seguito delle suddette operazioni derivate dal dimensionamento, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

A

Vanzi³ BP

CP

✓

✓


Dee
P

Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DOCENTI SOPRANNUMERARI

1. Per l'a.s. 2008/09 non avrà luogo il trasferimento d'ufficio della titolarità a seguito dell'individuazione dei docenti soprannumerari.
2. Le posizioni di soprannumerarietà saranno definite a seguito della determinazione dell'organico per l'a.s. 2008/09. Sono da considerarsi soprannumerari i docenti che nella relativa graduatoria in cui sono inseriti, pubblicata dal Dirigente scolastico, hanno il punteggio inferiore, salvo quanto previsto al comma 3. A parità di punteggio il soprannumerario è determinato in base alla minor età anagrafica. I titoli valutabili sono quelli riferiti alla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento prevista dalla norma nazionale, con esclusione del servizio relativo all'anno in corso, fatte salve le esclusioni dalla graduatoria disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e tenendo conto di quanto previsto dal successivo art. 9. Nelle graduatorie i docenti saranno suddivisi per ruolo di appartenenza e per tipo di posto o classe di concorso di titolarità. Per la scuola primaria i docenti titolari di lingua straniera, se individuati perdenti posto, verranno inclusi anche nella graduatoria di posto comune. L'attribuzione del punteggio per il comune di ricongiungimento ai familiari – nel caso che nello stesso non vi siano Istituzioni scolastiche richiedibili - viene effettuata come segue: per i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado spetta qualora il familiare risieda in uno dei comuni del bacino d'utenza dell'Istituto comprensivo. Per i docenti di scuola secondaria di II grado viene attribuito per l'Istituzione scolastica più vicina al comune di ricongiungimento, secondo le tabelle di viciniorità.
3. I docenti beneficiari della riserva per le sedi ladine hanno la precedenza nella graduatoria per l'individuazione dei soprannumerari dell'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa.
4. I docenti di cui al presente articolo saranno utilizzati secondo quanto previsto dall'apposita contrattazione relativa alla mobilità annuale, prevedendo una precedenza ai docenti individuati perdenti posto a seguito adeguamento d'organico a partire dall'anno scolastico 2007/08.
5. I posti soppressi dovranno essere detratti dal numero dei posti da considerare per la mobilità professionale, territoriale e per le immissioni in ruolo.

Art. 6 – DOCENTI SU POSTI DI SOSTEGNO

1. Limitatamente al movimento da posti comuni o da classi di concorso a posti di sostegno nell'istruzione secondaria di II grado, potrà essere presentata la domanda di trasferimento o passaggio anche nell'anno del blocco, secondo le norme in vigore, sia da parte dei docenti titolari in altre province sia da parte dei docenti titolari in provincia, giacché la titolarità di tali docenti è su "Dotazione Organica Sostegno" e, come tale, non incide negativamente sulle operazioni di mobilità.
2. I docenti titolari su posti di sostegno che hanno già concluso o concludono nell'anno scolastico 2007/08 il quinquennio di permanenza su tali posti, possono chiedere il trasferimento su posti comuni o classi di concorso, esclusivamente su

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with '4' above it in the center, and several other signatures on the right.

sede provvisoria. Sulla relativa domanda di mobilità dovrà essere apposto pertanto il codice meccanografico corrispondente alla "Provincia di Trento".


3. I docenti di cui al comma precedente, qualora ottengano il trasferimento su posto comune o su classe di concorso, dovranno presentare domanda, nell'ambito della mobilità, l'anno successivo, al fine di ottenere la specifica sede di titolarità. La nuova sede di titolarità potrà essere assegnata d'ufficio qualora nessuna delle sedi richieste dal docente sia disponibile ovvero qualora il docente non presenti domanda. L'assegnazione della sede avverrà come da successivo art. 9.
4. La sede provvisoria di servizio dei docenti di cui al presente articolo sarà assegnata secondo l'ordine previsto nell'apposita contrattazione relativa alle operazioni annuali.

Art. 7 – DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA TITOLARI SU POSTI DI LINGUA STRANIERA

1. In applicazione dell'art. 58 del C.C.P.L. sottoscritto il 15.10.2007, i docenti specialisti di lingua straniera, titolari su posti di tedesco o inglese, che hanno già espresso la propria disponibilità al vincolo quadriennale, possono recedere dall'impegno a decorrere dall'a.s. 2008/09, qualora non ritengano di accogliere le nuove condizioni proposte in relazione al numero delle classi assegnate.
2. Gli stessi potranno presentare domanda di trasferimento su tipo di posto comune, esclusivamente su sede provvisoria. Sulla relativa domanda di mobilità dovrà essere apposto pertanto il codice meccanografico corrispondente alla "Provincia di Trento".
3. I docenti di cui al presente articolo, qualora ottengano il trasferimento su posto comune, dovranno presentare domanda, nell'ambito della mobilità, l'anno successivo, al fine di ottenere la specifica sede di titolarità. La nuova sede di titolarità potrà essere assegnata d'ufficio qualora nessuna delle sedi richieste dal docente sia disponibile ovvero qualora il docente non presenti domanda. L'assegnazione della sede avverrà come da successivo art. 9.
4. La sede provvisoria di servizio dei docenti di cui al presente articolo sarà assegnata secondo l'ordine previsto nell'apposita contrattazione relativa alle operazioni annuali.

Art. 8 – PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

1. I passaggi di cattedra e di ruolo si effettueranno per l'a.s. 2008/09 anche per i docenti titolari in provincia che al momento della presentazione della domanda abbiano superato il periodo di prova e siano in possesso del titolo di studio e/o della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista. I docenti che otterranno il passaggio acquisiranno la titolarità giuridica nella nuova classe di concorso e nell'eventuale nuovo ruolo d'istruzione, con la denominazione "Provincia di Trento", anziché sulla singola scuola o istituto, in base al contingente numerico previsto dalle norme nazionali.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a small '5' in the center, and several other signatures on the right.

2. La sede provvisoria di servizio dei docenti di cui al comma precedente sarà assegnata secondo l'ordine previsto nell'apposita contrattazione relativa alla mobilità annuale.
3. I docenti interessati ai passaggi di cattedra e di ruolo che saranno soddisfatti nel movimento relativo all'anno del "blocco", dovranno presentare domanda, nell'ambito della mobilità, l'anno successivo, al fine di ottenere la specifica sede di titolarità. La nuova sede di titolarità potrà essere assegnata d'ufficio qualora nessuna delle sedi richieste dal docente sia disponibile ovvero qualora il docente non presenti domanda.
4. In considerazione delle fasi previste dal vigente C.C.N.I., l'assegnazione della sede di cui al precedente comma avverrà come da successivo art. 9.

Art. 9 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI MOVIMENTI NELL'A.S. 2009/10

1. Le operazioni di mobilità per l'a.s. 2009/10 saranno precedute anche dall'assegnazione di una nuova titolarità, a domanda, ai docenti di cui all'art. 5 – comma 4 – del presente contratto, a condizione che permanga lo stato di soprannumerarietà e con riferimento alle sedi richieste nella domanda di trasferimento presentata per l'a.s. 2007/08.
2. Nell'a.s. 2009/10 i movimenti saranno effettuati secondo il seguente ordine:

FASE DEI TRASFERIMENTI PROVINCIALI

- 1) *trasferimenti nel comune*
- 2) *trasferimenti nella provincia (compresi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1/9/2007, i trasferiti da sostegno a posto comune o classe di concorso e i docenti di scuola primaria trasferiti da posto di lingua straniera a posto comune, su sede provvisoria, per l'a.s. 2008/09)*

FASE DI SISTEMAZIONE DEI DOCENTI CHE NELL'ANNO DEL "BLOCCO" (A.S. 2008/09) HANNO OTTENUTO LA TITOLARITA' SU "PROVINCIA DI TRENTO":

- 3) *passaggi di cattedra nella provincia*
- 4) *passaggi di ruolo nella provincia*
- 5) *trasferimenti da altra provincia*
- 6) *passaggi di cattedra da altra provincia*
- 7) *passaggi di ruolo da altra provincia*

FASE DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI SEDE AGLI IMMESSI IN RUOLO DALL'A.S. 2008/09:

- 8) *assegnazione definitiva di sede agli immessi in ruolo con decorrenza dall'a.s. 2008/09*

FASE DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE E TERRITORIALE:

- 9) *passaggi di cattedra nella provincia*
- 10) *passaggi di ruolo nella provincia*
- 11) *trasferimenti da altra provincia*
- 12) *passaggi di cattedra da altra provincia*
- 13) *passaggi di ruolo da altra provincia.*

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Art. 10 – VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DI CONTINUITA' DIDATTICA

1. Il punteggio per la continuità didattica viene mantenuto in tutti i casi di acquisizione di nuova titolarità a seguito delle operazioni di dimensionamento.
2. Per i docenti trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio il punteggio concernente la continuità didattica nel quinquennio viene mantenuto anche in assenza della domanda di rientro nella scuola od istituto di precedente titolarità per l'anno del "blocco", così come il diritto al rientro nella medesima scuola od istituto.
3. Per gli aventi diritto al rientro nella sede di precedente titolarità che si trovino nel quinto anno utile nell'anno del "blocco", l'eventuale domanda di rientro viene rinviata di un anno, con contestuale mantenimento del diritto al rientro.

Art. 11 - RECLAMI


1. Avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di diritti di precedenza, anche per eventuali graduatorie, è consentito, al docente interessato, di presentare motivato reclamo entro 5 giorni dalla notifica dell'atto o dalla pubblicazione.
Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Art. 12 - DISPOSIZIONI VARIE

1. Il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali della Provincia Autonoma di Trento sarà valutato secondo quanto previsto dalle specifiche tabelle di valutazione, allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, per la mobilità del personale docente.
2. Per l'attribuzione dei punteggi verranno applicate le tabelle di valutazione allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2008/09, ivi inclusa la decorrenza dell'iscrizione anagrafica così come nelle stesse indicata. Il periodo di aggiornamento formativo, con esonero dall'insegnamento, viene considerato valido ai fini della valutazione del servizio.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sopracitato, le cui norme si applicano in quanto compatibili.

Art. 12 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si dovranno incontrare, per definire consensualmente il significato della clausola controversa, con le modalità previste dall'art. 11 del C.C.P.L. 2002-2005 per il personale docente della scuola.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.